

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE TUTORI NEL TEMPO ODV
CODICE FISCALE 93092310387
PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117
(ART. 101, COMMA 2)
secondo le richieste dell'UFFICIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE
DELTERZO SETTORE

Il giorno 22 del mese di ottobre anno 2022 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita presso la Città del Ragazzo via don Calabria 13, l'Assemblea Straordinaria dell'Organizzazione di Volontariato Tutori nel Tempo ODV con sede legale nel Comune di Ferrara (FE) Via Ravenna n 52, per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- 1) **Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e secondo quanto richiesto dall'UFFICIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE in fase di trasmigrazione al RUNTS Sezione Organizzazione di Volontariato.**

Constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente stante la presenza personale o per delega di n. 13 soci su un totale di 22 aventi diritto, come da separato foglio presenze (allegato al presente verbale), alle ore 9:30 il Presidente Paola Scafidi dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il Sig. Gian Luigi Rigosi.

Relativamente al **punto 1** dell'ordine del giorno il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale così come richiesto dall'Ufficio Regionale Emilia Romagna del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in fase di trasmigrazione al RUNTS Sezione Organizzazione di Volontariato; tale modifica è necessaria affinché l'associazione possa essere iscritta al RUNTS e mantenere la qualifica di Organizzazione di Volontariato.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni dell'Ufficio regionale RUNTS della Regione Emilia Romagna.

Dopo un breve dibattito, lo statuto viene approvato con voto unanime dei presenti. Lo statuto approvato viene allegato al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

L'associazione continua a mantenere l'iscrizione all'albo regionale delle Organizzazioni di Volontariato al numero **4049** con atto di iscrizione **Regionale n. 3526 del 09/03/2017**; pertanto il deposito del verbale con le norme statutarie è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

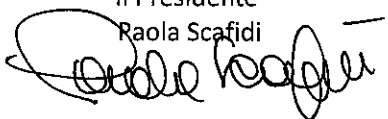
Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Alle ore 10:00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Letto, approvato e sottoscritto in Ferrara, 22 ottobre 2022.

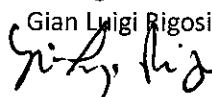
Il Presidente

Paola Scafidi



Il Segretario

Gian Luigi Rigosi





AGENZIA delle ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE di FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE di FERRARA
Registrazione N. 25 OTT. 2022 al N. 2533
L. 117/2017

*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso

Assemblea straordinaria soci Tutori nel Tempo ODV

data:22/10/2022

località: Città del Ragazzo via don Calabria 13

Cognome Nome	Firma
Bertelli Anna	Anna Bertelli
Buccoliero Elena	
Canella Rita	Rita
Cavallari Serena	Serena Cavallari
Chiappini Laura	Laura Chiappini
Colaiacono Francesco	Francesco
Ferraresi Marco	Marco Ferraresi
Firriacieli Andrea	delega Gian Luigi Rigosi
Galliani Barbara	Barbara Galli
Giuriatti Donatella	
Iasiello Cristina	
Marchi Marzia	Marzia Marchi
Marcolini Laura	
Mariotti Monica	
Mastellari Paola	Paola Mastellari
Nepa Alida	
Pasti Ilaria	Ilaria Pasticci
Rigosi Gian Luigi	Gian Luigi Rigosi
Satta Grazia Maria	
Scafidi Paola	Paola Scafidi
Sorgato Marina	
Verri Roberta	

STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
TUTORI NEL TEMPO – ODV

Art. 1 - Denominazione, sede, durata.

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, l'organizzazione di volontariato denominata “**Tutori nel Tempo ODV**”, in sigla TnT ODV (di seguito “l'Associazione”), con sede legale nel Comune di Ferrara, in via Ravenna 52, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, prevalentemente in favore di terzi:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione persegue in particolare le seguenti finalità:

- a. tutelare l'infanzia e l'adolescenza;
- b. essere elemento responsabile nella rete di istituzioni e associazioni impegnate nella tutela dei minori;
- c. favorire progetti di continuità per i minori in tutela al momento del passaggio alla maggiore età;
- d. favorire il benessere e la piena autonomia dei minori privi di figure genitoriali di

riferimento e dei care leavers;

- e. promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali politici, contro ogni forma di discriminazione;
- f. promuovere l'integrazione sociale degli stranieri, con particolare attenzione ai minori e ai giovani;
- g. diffondere la cultura dell'accoglienza e dell'integrazione;
- h. promuovere la tutela volontaria e sostenere i tutori volontari favorendo il confronto, lo scambio di esperienze e la formazione continua.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di realizzare le seguenti attività:

1. vigilare e sensibilizzare sul rispetto dei diritti dei minori e in particolare dei minori privi di figure genitoriali di riferimento e dei care leavers;
2. svolgere attività di informazione, di sostegno e accompagnamento dei minori in tutela e dei care leavers verso l'autonomia sociale, economica, abitativa e lavorativa;
3. assumere le opportune iniziative, anche giudiziarie, affinché ai minori, giovani adulti e care leavers sia garantito l'effettivo esercizio dei propri diritti e l'accesso alle migliori opportunità;
4. favorire la partecipazione attiva dei minori e dei giovani in uscita dai percorsi di tutela nell'implementazione e realizzazione dei progetti a loro favore secondo la logica dell'empowerment, della cittadinanza attiva e dell'aiuto reciproco;
5. creare e favorire occasioni di incontro e socializzazione, esperienze di volontariato e attività formative in contesti non formali per minori, giovani e care leavers;
6. promuovere e praticare forme di genitorialità sociale e affiancamento di neomaggiorenni;
7. collaborare, anche stipulando accordi o convenzioni, con istituzioni pubbliche e private e con altri enti del terzo settore che si occupano di minori, giovani e care leavers o la cui attività è comunque utile al raggiungimento degli scopi statutari;
8. partecipare a gruppi di lavoro e tavoli istituzionali inerenti le finalità associative;
9. organizzare e favorire la partecipazione dei tutori volontari e aspiranti tali ad attività formative;
10. promuovere l'attivazione e lo sviluppo di reti sociali tra i tutori e le organizzazioni civili che si occupano di tutela dei minori;
11. promuovere studi, pubblicazioni, ricerche e occasioni di confronto sulle tematiche connesse ai processi migratori dei minori e al ruolo del tutore volontario;

12. svolgere attività di raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi da destinare al perseguimento degli scopi statutarî;
13. svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui sopra sono rivolte in prevalenza verso i terzi, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati, o delle persone aderenti agli Enti eventualmente associati.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dall'Organo di Amministrazione, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 3 – Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che condividono o decidono di perseguire gli scopi dell'Associazione, intendono sottostare alle previsioni dello Statuto e la cui domanda di ammissione sia stata accolta.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato dall'Organo di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea nella prima riunione utile.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri, e tutti sono soci ordinari: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tali principi, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro nel rispetto dei precisi limiti di cui all'art. 32 co. 2 del D. Lgs. 117/2017.

Lo status di associato ha carattere permanente e viene meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Art. 4 - Modalità di associazione

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta all'interessato; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto chiedendo che sulla sua istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della sua prima convocazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domande presentate da soggetti diversi dalle persone fisiche, esse dovranno essere presentate dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 5 - Perdita della qualità di associato

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso;
- 2) per decadenza, causa mancato versamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi oppure trascorsi tre mesi dal sollecito;
- 3) per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per aver arrecato all'Associazione gravi danni morali o materiali;
- 4) per causa di morte.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'associato ha facoltà di fare ricorso avverso la sua esclusione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, con istanza scritta indirizzata all'Organo di Amministrazione; tale impugnazione sarà decisa alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati può essere esercitato in qualsiasi momento; deve essere comunicato in forma scritta all'Organo di Amministrazione che ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote

associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e se maggiorenni godere anche dell'elettorato passivo. Per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione esaminando i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare richiesta scritta all'Organo di Amministrazione che provvede entro 30 giorni. La visione degli atti e documenti richiesti avviene presso la sede dell'Associazione, alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con lo spirito, gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo che potrà avere funzioni di Revisore Legale dei Conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

Nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, l'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo quanto disposto dall'art. 34, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri degli organi collegiali potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

Art. 8 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega; due nel caso in cui l'Associazione conti più di 50 soci.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione designato dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica (ad esempio email) da recapitare almeno 10 giorni prima della data della riunione. La convocazione contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo sia della prima che della seconda convocazione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o validamente rappresentata almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, ma a distanza di almeno 24 ore, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea che sia validamente costituita.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- ratifica l'entità della quota sociale proposta dall'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto consuntivo proposto dall'Organo di Amministrazione relativamente ad ogni esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione in caso di impugnazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di impugnazione;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge, dallo Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- nomina e revoca eventualmente l'Organo di Controllo – Revisore Legale dei Conti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 9 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla

nomina di un nuovo Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sull'esclusione degli associati;
- stabilisce l'importo dovuto per la quota associativa annuale che verrà ratificato dall'Assemblea nella sua prima riunione utile;
- stabilisce le condizioni e i limiti per il rimborso delle spese ai volontari, nel rispetto della normativa vigente;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per via telematica (email, sms o altra forma di messaggistica), 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. L'Organo di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di

Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 - Organo di Controllo - Revisore Legale dei Conti

(organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

L'Organo di Controllo è istituito e nominato dall'Assemblea per libera decisione o nei casi imposti dalla legge.

Ha forma collegiale o monocratica. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle scritture contabili e alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di Controllo, al superamento dei limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'Organo di Controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione ed alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. rendite patrimoniali;
4. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
5. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera marginale, ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
9. rendite di beni mobili e/o immobili;
10. attività di raccolta fondi e proventi e entrate relative ad attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
11. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
12. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività

secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio consuntivo viene messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno l'approvazione dello stesso.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 15 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite cui svolge la propria attività volontaria.

Art. 16 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato in maniera non occasionale sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017, con preferenza per Enti del Terzo Settore operanti con finalità analoghe a quelle indicate nel presente Statuto.

Art. 18 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

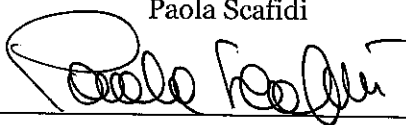
Art. 20 - Esenzione imposta di bollo e registro

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

Ferrara, 22 ottobre 2022

IL PRESIDENTE

Paola Scafidi



IL SEGRETARIO

Gian Luigi Rigosi

